

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1482)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1961
(V. Stampati nn. 493, 996, 1020, 1114, 1987 e 2090)*

d'iniziativa dei deputati GUADALUPI, GHISLANDI, BERTOLDI, LENOCI, ALBARELLO, LANDI, PIGNI (493); DURAND de la PENNE (996 e 2090); SPADAZZI, BASILE, SIMONACCI, DE VITA Francesco, TANTALO, ALPINO, LATTANZIO, PREZIOSI Olindo, NICOSIA, BIGNARDI, SCARLATO, MANCO, ANGRISANI, MATTARELLI Gino, DI LUZIO (1020); COLITTO (1114); ROMANO Bruno, CASALINUOVO, PREZIOSI Olindo (1987)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1961

Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sono estese agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nei ruoli di onore.

Art. 2.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile

1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo precedente che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262.

Art. 4.

A coloro che sono stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

Art. 5.

A coloro che sono stati o saranno ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata con effetto dalla predetta data.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.